

Regolamenti 2023/2024
dell'Attività Individuale e dei relativi Campionati
Parte Generale

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI	2
Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 - Programmi di attività specifici di ciascun Campionato	5
Articolo 3 - Sedi di svolgimento dei Campionati e dei Tornei	5
CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI.....	5
Articolo 4 - Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali.....	5
Articolo 5 - Affidamento dell'Organizzazione	6
Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari.....	7
Articolo 7 - Adempimenti dei Comitati Regionali	7
Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell'Ente Organizzatore	8
Articolo 9 - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali.....	10
Articolo 10 - Materiale di gioco	11
Articolo 11 - Regolamento del Torneo	12
Articolo 12 - Classifica di Società.....	13
Articolo 13 - Premiazioni	14
CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	14
Articolo 14 - Affidamento della gestione	14
Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale	15
Articolo 16 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali	15
Articolo 17 - Tasse di iscrizione.....	16
Articolo 18 - Elenco degli iscritti.....	17
Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali.....	17
Articolo 20 - Gare ad eliminazione diretta.....	18
Articolo 21 - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta ..	18
Articolo 22 - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie	20
Articolo 23 - Compilazione dei tabelloni	20
Articolo 24 - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali.....	21
Articolo 25 - Wild card.....	22
Articolo 26 - Atleti Italiani tesserati presso una Società sportiva straniera.....	22
Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali	22
Articolo 28 - Orari di gara	24
Articolo 29 - Presentazione ed identificazione degli atleti	24
Articolo 30 - Ritardi	25
Articolo 31 - Cause di forza maggiore	26
Articolo 32 - Rinuncia delle partite.....	26
Articolo 33 - Assistenza agli atleti in campo.....	26
Articolo 34 - Assistenza Sanitaria agli atleti sul luogo di gara	27
Articolo 35 - Comportamento in campo e provvedimenti dell'Arbitro e/o del Giudice Arbitro.....	27
CAPO IV – RECLAMI IN SEDE DI GARA	28
Articolo 36 – Principi generali.....	28
Articolo 37 - Pubblicità delle decisioni	29
Articolo 38 - Disposizioni finali	29

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Definizioni

Quanto disposto dalla presente normativa è da riferirsi indistintamente sia al settore maschile che femminile, ove non espressamente indicato.

1 - La "gara individuale" consiste nell'insieme, preordinato secondo un certo sistema di svolgimento (a girone completo, ad eliminatoria diretta con o senza "recupero", ecc.), di una serie di "partite", ciascuna delle quali produce un risultato utile immediato per il contendente che se l'è aggiudicata e tutte insieme perseguono lo scopo di determinare un unico contendente quale "vincitore" della gara.

2 - La "partita" è il confronto diretto fra due atleti, nel qual caso è detta "di singolo", o "singolare", o fra due coppie d'atleti, nel qual caso è denominata "di doppio", o semplicemente "doppio".

3 - I "Campionati Italiani Individuali" sono gare che determinano un unico atleta vincitore, o un unico doppio vincitore, al quale è conferito il titolo di "Campione d'Italia". Sono indetti solamente dal Consiglio Federale all'inizio di ogni stagione agonistica.

4 - I Consigli dei Comitati Regionali e Provinciali possono indire, rispettivamente, Campionati individuali "regionali" e "provinciali" per l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.

5 - Possono essere indetti "Campionati" anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con l'intera nazione, o regione, o provincia. Se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione sono indetti dal Consiglio Federale; se l'area individuata è compresa in un'unica regione ma si estende, anche parzialmente, su più province sono indetti dal Comitato Regionale; se, infine, l'area individuata è compresa in un'unica provincia è indetta dal Comitato Provinciale.

6 - Premesso che tutti gli atleti tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo per l'attività agonistica sono distinti, ai fini agonistici, oltre che per sesso, anche per "categoria", (in base al valore tecnico della loro "classifica") e per "settore", (in base all'età posseduta all'inizio della stagione agonistica), ordinariamente sono indetti i Campionati individuali e sono attribuiti i rispettivi titoli distintamente per ciascuna categoria e per ciascun settore e, nell'ambito di ciascuno di loro, distintamente anche per sesso e per ciascuna delle specialità di singolo e di doppio.

7 - Se i regolamenti specifici di ciascun campionato prevedono che, terminata la gara di categoria inferiore, una parte degli atleti o doppi partecipanti si qualifichino per la gara di categoria immediatamente superiore, e ciò si ripete per tutte le categorie esistenti, il campionato di 1ª categoria si definisce "Campionato Assoluto" poiché consente, teoricamente, a chi inizia il campionato nella categoria più bassa di raggiungere la vittoria in quella più alta, conseguendo il titolo di "Campione Assoluto". In tal caso ciascuno dei campionati di categoria è considerato un diverso "livello" dell'unico campionato assoluto.

8 - Ciascun campionato, (così come una qualsiasi gara individuale), può essere organizzato:

a) in "fase unica", se chi vi è ammesso non viene in alcun modo selezionato e tutti gli ammessi concorrono insieme, in un'unica gara, al risultato finale;

b) in "più fasi" se chi vi è ammesso è preventivamente selezionato in base ad un criterio prestabilito, con la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata solo o anche con criteri tecnici, alcuni atleti o doppi possono essere esentati e ammessi direttamente ad una fase successiva.

In tal caso:

- ciascun gruppo iniziale disputa una gara a sé stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per la qualificazione di un numero ristretto di partecipanti alla fase immediatamente successiva;
- la fase successiva, se intermedia, comprende a sua volta nuovi gruppi di partecipanti composti da chi ha ottenuto la qualificazione nella prima fase ed, eventualmente, da chi fu esentato dalla stessa. Ciascun gruppo disputa un'ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ridotto di partecipanti di accedere ad una fase ancora successiva per qualificazione. Così si procede per tutte le fasi intermedie fino alla fase finale.
- la "fase finale" consiste in un solo gruppo di partecipanti, composto da coloro che hanno superato tutte le precedenti fasi ed, eventualmente, da chi ne fu esentato, i quali disputano un'unica gara che ha lo scopo di attribuire il risultato di vincitore della gara, o di assegnare il titolo previsto (se si tratta di un campionato).

9 - La selezione iniziale effettuata con criteri geografici, di cui alla lettera b) del comma 8 si attua ordinariamente attribuendo agli organi territoriali la competenza a raccogliere le iscrizioni nel proprio territorio e demandando agli stessi l'organizzazione della fase iniziale avente lo scopo di qualificare alcuni degli iscritti del proprio territorio alla fase successiva, di competenza di altro organo superiore.

10 - I regolamenti specifici di ciascun campionato, come pure di ogni gara individuale, possono stabilire che l'intero campionato o l'intera gara, come pure una o più fasi di esso, si svolgano in "più prove". Ciascuna "prova" è costituita da una distinta gara "predeterminata" ai fini del campionato, o della gara, o della fase, poiché è destinata a fornire un punteggio (di classifica e/o di partecipazione) a chi vi partecipa. Il punteggio conseguito è sommato con riferimento alle varie prove che ciascun partecipante ha disputato per formare una classifica individuale che può essere utilizzata in due modi:

a) a fornire esclusivamente la qualificazione alla "prova finale", alla quale è attribuito per intero il compito di assegnare il risultato finale previsto, senza alcun'utilizzazione della classifica di ammissione nella prova finale stessa;

b) a fornire un punteggio che, sommato a quello ottenuto nella prova finale, determina la definitiva classifica finale per l'attribuzione del risultato finale previsto. In quest'ultimo caso può essere previsto che alla prova finale possano accedere tutti i partecipanti alle singole prove precedenti, oppure solo alcuni di essi scelti in base alla classifica conseguita fino alla penultima prova, classifica che, pertanto, oltre a conservare valore per il risultato finale previsto, attribuisce anche il diritto di qualificazione all'ultima prova. La prova finale può anche mettere in palio punteggi superiori rispetto alle prove precedenti. Nella compilazione della classifica fino alla penultima prova può essere stabilito che, invece di sommare i punteggi conseguiti in tutte le prove disputate, se ne sommino solo alcuni scelti fra i migliori conseguiti.

11 - Tutte le gare o manifestazioni di tennis tavolo che non attribuiscono un titolo di "Campione" (nazionale, regionale, provinciale) sono denominate "Tornei". I tornei possono essere "predeterminati" a qualche particolare fine, oppure fine a se stessi cioè "ordinari".

12 - I tornei ordinari, oltre che dagli organi federali, possono essere indetti anche dalle società affiliate, previa autorizzazione dell'organo federale competente territorialmente. I tornei predeterminati sono sempre indetti da organi federali.

13 - Le norme del presente regolamento comune, nelle parti che non si riferiscono esclusivamente ai campionati, si applicano anche a qualunque attività agonistica individuale, e, quindi, anche a tornei, tanto se predeterminati quanto se ordinari.

14 - I tornei sono classificati e denominati in base:

a) all'attività prevista dalle gare incluse nel loro programma:

- "individuali", se prevedono solo gare individuali, definite ai commi 1 e 2;

- "a squadre", se prevedono solo gare con incontri fra squadre di società o di rappresentative territoriali (provinciali, regionali, interregionali, nazionali);
- "misti", se prevedono attività combinate, cioè miste, individuali e a squadre;

b) all'ambito territoriale:

- "internazionali", quando è ammessa la partecipazione di atleti, società o squadre appartenenti anche a Federazioni straniere;
- "nazionali", quando è ammessa la partecipazione di atleti, società o squadre dell'intero territorio nazionale;
- "regionali", quando la partecipazione è riservata ad una sola regione;
- "Open", tornei di Categoria Sesta, Quinta, Quarta, per Ranking, e di Settore (Giovanile, Master), quando vi possono partecipare liberamente, per loro scelta, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali di sesso, categoria e settore di tutte le regioni;
- "interprovinciali", quando la partecipazione anzidetta è riservata ad alcune province precisate da chi li indice ed indicate nel regolamento del torneo e salvo la deroga di cui al comma successivo;
- "provinciali", quando la partecipazione è riservata ad una sola provincia.

c) alla scelta dei partecipanti:

- "ad invito", quando la scelta dei partecipanti è fatta discrezionalmente da chi li indice ed organizza;

d) al tipo di tesseramento richiesto:

- "agonistici", quando i partecipanti debbono essere tutti tesserati come atleti alla Federazione Italiana Tennistavolo, per l'attività agonistica attraverso la società di appartenenza;
- "Promozionali", quando i partecipanti, tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, non effettuano attività agonistica ma "promozionale".

Gli atleti si possono iscrivere unicamente alle gare della medesima manifestazione prevista in quel fine settimana (venerdì, sabato e domenica).

15 - Nei Tornei Open è ammessa la partecipazione anche di atleti tesserati per società di altre Regioni. I Tornei Open potranno comprendere gare con qualsiasi criterio di ammissione, ma ogni atleta non potrà partecipare a più di due gare di Singolare per ogni Torneo Open; **se il programma della manifestazione si sviluppa su tre giorni, l'atleta potrà partecipare fino a tre gare.**

Esclusivamente per i tornei Open di Categoria, gli atleti possono iscriversi unicamente alla gara della propria categoria, con riferimento alle classifiche di inizio stagione, ed eventualmente partecipare, attraverso una qualificazione, alla gara della categoria superiore, ove prevista nella stessa manifestazione.

L'esclusiva competenza è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo, su tutti i partecipanti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, in materia tecnica, organizzativa e disciplinare, nonché per l'omologazione dei risultati. I provvedimenti adottati dal Comitato Regionale competente sono inviati, a cura del medesimo, oltre che ai diretti interessati anche alla Commissione Nazionale Gare Individuale (di seguito CNGI) per il medesimo scopo. I Comitati Regionali, in analogia a quanto sopra, possono avere lo stesso comportamento con i Comitati Provinciali, per i tornei provinciali della propria regione e i tornei provinciali estesi a più province.

I Comitati Regionali dovranno inviare alla CNGI settoreagonistico@fitet.org i dati sintetici dei Tornei Open, entro venti giorni antecedenti la data di svolgimento del torneo, per la successiva approvazione e pubblicazione.

16 – Nelle date riservate ai Tornei Nazionali, alle gare di qualificazione per i Campionati Italiani, ai Campionati per l'attribuzione dei Titoli Regionali/Provinciali e ai Campionati a Squadre indicate nel calendario è fatto assoluto divieto ai Comitati Regionali di organizzare ogni tipo di attività OPEN.

Articolo 2 - Programmi di attività specifici di ciascun Campionato

1 - I programmi dell'attività specifica di ciascun campionato sono approvati dal Consiglio Federale. Ciascun Comitato Regionale ne darà attuazione, per quanto riguarda le fasi di campionato ad essi affidate, adattandoli qualora necessario, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento.

2 - I programmi di attività specifici di ciascun campionato, debbono stabilire, inequivocabilmente, il sistema di svolgimento e la sua articolazione in una o più prove e/o fasi, salvo le deroghe eventualmente ed espressamente previste dai programmi stessi, nei quali può essere disposto che le decisioni relative al sistema di svolgimento ed all'articolazione in prove e fasi siano assunte dopo la chiusura delle iscrizioni ed, eventualmente, delegate alla CNGI.

Articolo 3 - Sedi di svolgimento dei Campionati e dei Tornei

1 - La sede di svolgimento dei campionati e di ogni sua eventuale prova o fase è fissata dalla CNGI; quando la prova o fase preliminare è affidata ad un organo Federale periferico, ad esso compete di stabilirne anche la sede di svolgimento.

2 - La sede di svolgimento dei tornei Nazionali, è proposta da chi ne richiede l'organizzazione. La scelta, fra le proposte pervenute, è di competenza del Consiglio Federale.

3 - La scelta della sede di svolgimento di Campionati o Tornei individuali, tanto se è effettuata da organi federali quanto se è effettuata da società, deve ispirarsi a criteri che privilegino le migliori condizioni ambientali di svolgimento delle gare e di ricettività di quanti dovranno servirsi dei servizi di ristoro ed alberghieri per la durata della permanenza nella località sede di gara.

4 - Il cambiamento della sede di svolgimento di un Campionato o Torneo individuale, anche se imposto da cause di forza maggiore, deve essere autorizzato dalla CNGI.

CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI

Articolo 4 - Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali

1 – Gli interessati a proporsi per organizzare una manifestazione individuale deve inviarne richiesta scritta:

- a) al Consiglio Federale, entro la data prevista dallo "scadenario" del calendario nazionale di ciascun anno agonistico, per i Tornei Nazionali da organizzare nell'anno agonistico successivo;
- b) al competente Comitato Regionale, entro il termine da esso stabilito, per le manifestazioni Open, regionali o di livello inferiore.

2 - La richiesta di cui al comma 1 dovrà essere eseguita compilando lo specifico modulo che sarà predisposto e pubblicato, con adeguato anticipo, sui mezzi di comunicazione federali e dovrà essere eseguita entro il termine di scadenza indicato nel calendario agonistico.

3 - Il Consiglio Federale, dopo l'approvazione del calendario agonistico nazionale, e il Comitato Regionale, dopo l'approvazione di quello regionale, provvedono, ciascuno per la parte di competenza, ad effettuare le scelte necessarie fra le richieste pervenute in tempo utile sulla base dell'istruttoria e dei pareri nel frattempo acquisiti.

L'assegnazione dell'organizzazione è da intendersi come provvisoria e soggetta a conferma al verificarsi degli adempimenti e delle condizioni di cui al comma successivo.

4 - La Società Organizzatrice dei Tornei Nazionali, entro la data stabilita in calendario deve inoltre alla CNGI, quanto segue:

a) i dati necessari per la stesura del programma (numero delle aree di gioco previste, indirizzo del palazzetto ed itinerario per raggiungerlo, nome del responsabile e relativo recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica a cui inviare e tutte le informazioni utili allo svolgimento della manifestazione);

b) Limitatamente ai Tornei in più sedi, indicazione obbligatoria del numero di persone (una ogni tre aree di gioco) fornite dall'Organizzazione che andranno a formare, insieme al Settore Arbitrale, la conduzione della manifestazione;

La presenza del richiamato personale è da intendersi obbligatoria per tutta la durata della manifestazione.

L'eventuale assenza del personale, anche se parziale, segnalata dal Giudice Arbitro della manifestazione comporterà:

- l'ammenda da € 150,00 a € 300,00 .

La Società Organizzatrice dei Tornei Nazionali dovrà garantire le spese di vitto e alloggio (in struttura alberghiera a tre stelle) ai quattro ufficiali di gara (Giudice Arbitro Effettivo, Giudice Arbitro Supplente, Direzione Gare e operatore al computer) che saranno designati dal Settore Arbitrale per lo svolgimento della manifestazione.

Esclusivamente per l'organizzazione dei Tornei Unici, le spese di vitto e alloggio per cinque Ufficiali di Gara.

c) autorizzazione scritta da parte dell'Ente proprietario dell'impianto o dell'Ente che lo gestisce, all'uso dell'impianto stesso per la data o le date di svolgimento della manifestazione. Non saranno prese in considerazione autorizzazioni parziali o condizionate per la concomitanza di altre manifestazioni;

d) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere inviata tutta la corrispondenza relativa alla manifestazione.

Articolo 5 - Affidamento dell'Organizzazione

1 - Il Consiglio Federale affida l'organizzazione dei Campionati Individuali e degli eventuali Tornei Nazionali ad essi collegati:

a) alla CNGI per i Tornei Nazionali;

b) ai Comitati Regionali per i Tornei Open, Regionali, provinciali o inferiori che gli stessi Comitati Regionali abbiano eventualmente istituito nell'ambito delle loro competenze. Su di essi la CNGI, esercita i poteri di controllo e di sostituzione di seguito precisati ove si riscontrino inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni.

2 - In alternativa agli affidamenti di cui al comma 1, il Consiglio Federale, per le manifestazioni che rientrano nelle attribuzioni della CNGI, ed il Comitato Regionale, per quelle che rientrano nelle attribuzioni del Comitato Regionale, possono affidare la loro organizzazione a Società, o organismi federali e/o comitati organizzatori appositamente costituiti, di seguito indicati come "Enti Organizzatori", che ne facciano richiesta ai sensi del successivo articolo. In tal caso l'organo federale a cui spetterebbe in via ordinaria l'affidamento dell'organizzazione ai sensi del comma 1 citato conserva sull'Ente Organizzatore il potere di controllo e di sostituzione di seguito precisato, ove riscontrino inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni.

3 - Ciascun Comitato Regionale è autorizzato a delegare l'organizzazione delle manifestazioni di sua competenza e/o l'affidamento dell'organizzazione delle stesse ai sensi del comma 2, in tutto o in parte, ai Comitati Provinciali e/o ad organismi regionali appositamente costituiti. Si consiglia l'istituzione di una Commissione corrispondente alla CNGI, denominato "Commissione Regionale Gare Individuali". Quando il Comitato Regionale non affida l'organizzazione delle manifestazioni di sua

competenza ad altri organi o organismi, si intende che assume direttamente in proprio l'organizzazione stessa.

4 - La CNGI può avvalersi della collaborazione degli organismi tecnici dei Comitati Regionali nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza. In tal caso questi agiscono in qualità di organismi delegati della CNGI, nell'ambito della delega ricevuta, e non possono rifiutare la loro collaborazione.

5 - Nel caso in cui l'organismo o l'Ente Organizzatore al quale è stata affidata o delegata l'organizzazione di una manifestazione Nazionale dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altre cause di inefficienza, interviene la CNGI coi provvedimenti ritenuti opportuni. Essa può, in qualunque momento, revocare l'affidamento o la delega, avocando a sé, o affidando ad altro organismo, o ad altro Ente Organizzatore, l'organizzazione e/o la prosecuzione della manifestazione. Gli stessi poteri spettano al Comitato Regionale nei confronti degli organismi e/o dell'Ente Organizzatore ai quali ha esso stesso affidato o delegato i compiti di sua competenza.

6 - Le manifestazioni indette direttamente da società, organi periferici e/o comitati appositamente costituiti a tale scopo, se autorizzate ai sensi dell'articolo 6, sono anche organizzate direttamente da chi le ha indette. L'organizzazione può essere posta in atto solo dopo che è intervenuta l'esplicita autorizzazione della CNGI.

7 - La norma di cui all'art. 5.1 comma a) si applica unicamente per le richieste di organizzazione dei tornei Nazionali mentre per i Campionati Italiani Assoluti, di Categoria e Master, si dovranno seguire le indicazioni riportate negli specifici bandi promossi dalla Federazione.

Per i Tornei Open, entro 20 giorni dalla data prevista di svolgimento, i Comitati Regionali di competenza dovranno inviare alla CNGI la locandina con i dati della manifestazione comprendente le gare in programma, il numero delle aree di gioco previste, l'indirizzo del palazzetto e l'itinerario per raggiungerlo, il nome del responsabile con il relativo recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

8 - L'assegnazione dell'organizzazione si intende definitiva solo con l'approvazione del programma approvato da parte della CNGI. Solo dopo l'intervenuta approvazione l'Ente Organizzatore può provvedere a diffondere il programma della manifestazione e dare avvio alla sua organizzazione.

9 - L'approvazione del programma può essere data sotto condizione di modifiche e/o integrazioni. Verificandosi tale necessità, la CNGI deve sentire preventivamente l'Ente Organizzatore e, possibilmente, concordare insieme le modifiche e/o integrazioni necessarie. Le decisioni definitive che la CNGI assumerà al riguardo non possono essere disattese dall'Ente Organizzatore.

10 - La copia approvata del programma della manifestazione deve essere a disposizione sul luogo di gara e deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari

1 - Tutti gli altri tornei si richiedono al C.R. di competenza in base all'art 5.1 b)

Articolo 7 - Adempimenti dei Comitati Regionali

1 - Ciascun Comitato Regionale ha l'obbligo di organizzare le eventuali fasi regionali dei campionati individuali previste dai regolamenti specifici di ciascun campionato, nel rispetto del loro regolamento e del presente regolamento comune, adottando, tempestivamente, le decisioni che gli competono.

2 - I regolamenti con cui ogni Comitato Regionale stabilisce, ove previste, le fasi iniziali dei Campionati, le prove in cui dette fasi si articolano, i Tornei Regionali predeterminati, i Tornei

Regionali ordinari, i Tornei Open, nonché le modalità d'iscrizione, i relativi termini dovranno essere obbligatoriamente trasmessi alla CNGI entro la data prevista nel Calendario Agonistico. Di norma, entro dieci giorni dalla ricezione la C.N.G.I. restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora, potranno essere divulgati alle società. I calendari con indicate le date dell'attività agonistica dovranno essere trasmessi entro la data prevista nel Calendario Agonistico alla C.N.G.I. per la conseguente approvazione.

Eventuali e successive richieste di integrazione ai summenzionati documenti dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla C.N.G.I. per l'approvazione.

Sarà cura della Federazione pubblicare i citati Regolamenti e Calendari, e successive ed eventuali integrazioni preventivamente approvate, all'interno dell'area dedicata a ciascun Comitato Regionale del Portale Risultati del sito Federale www.fitet.org . Tali documenti saranno ritenuti gli unici ufficiali.

3 - I risultati delle fasi regionali, ove previste, con le relative classifiche di ammissione alle fasi successive, devono essere trasmessi entro i termini stabiliti da ciascun programma specifico dell'attività dei vari campionati che prevedono fasi regionali, o dallo "scadenario" del calendario nazionale di ciascun anno agonistico.

4 - La CNGI, a richiesta motivata del Comitato Regionale, può prorogare i termini indicati dai commi 2 e 3, a condizione che la proroga non costituisca impedimento o intralcio per gli adempimenti successivi.

5 - Scaduti i termini indicati ai commi 2 e 3, eventualmente prorogati ai sensi del comma 4, la CNGI provvede direttamente ad avvertire tutte le società della regione, e fissa le modalità di effettuazione delle fasi regionali e le tasse ed i termini di iscrizione. Se pervengono iscrizioni la CNGI adotta i provvedimenti di cui all'articolo 4 per l'effettuazione delle fasi in cui vi sono iscrizioni. Se nel termine assegnato non pervengono iscrizioni, la regione è esclusa dalle fasi successive ed i posti resi disponibili sono distribuiti alle altre regioni in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.

6 - I Comitati Regionali inadempienti alle norme indicate dal presente articolo sono, altresì, esclusi da tutti gli eventuali benefici connessi ai vari adempimenti, quali la distribuzione di posti residui nei campionati, contributi e simili.

Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell'Ente Organizzatore

1 - L'Ente Organizzatore di manifestazioni individuali deve garantire, innanzi tutto, la disponibilità di un impianto idoneo, che di regola deve essere un palazzetto dello sport o, almeno, un impianto sportivo che contenga, a seconda delle manifestazioni, un numero minimo di aree di gioco secondo la tabella sottoelencata:

- Tornei Nazionali Assoluti, 3a Categoria e Giovanili 24 aree di gioco
- Tornei Nazionali 4a - 5a - 6a Categoria 12 aree di gioco
- Tornei Master 10 aree di gioco
- Giornate Rosa 14 aree di gioco

In base all'effettivo numero degli iscritti potranno essere allestite un numero diverso di aree di gioco. Dovrà essere inoltre previsto uno spazio riservato al pubblico. Le norme specifiche di ciascun campionato e quelle dei tornei nazionali possono prevedere norme più restrittive e/o un numero maggiore di aree di gioco. L'impianto deve aver ottenuto dagli Organi Competenti il Certificato di Agibilità.

2 - L'idoneità dell'impianto, con particolare riferimento al numero di aree di gioco a disposizione ed alla loro collocazione, è attestata dall'omologazione rilasciata:

- a) dalla Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, per le manifestazioni nazionali;
- b) dal Comitato Regionale, anche attraverso organismi tecnici appositamente istituiti a tale scopo, per le manifestazioni Open, regionali o inferiori.

3 - Se l'impianto proposto non è stato già in precedenza omologato, l'Ente Organizzatore deve richiederne l'omologazione alla CNGI o al Comitato Regionale contestualmente alla richiesta di assegnazione dell'organizzazione della manifestazione, di cui all'articolo 5 o alla richiesta di autorizzazione ad indire la manifestazione di cui all'articolo 6. La CNGI che riceve la richiesta, attiva la Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, o il corrispondente organismo tecnico Regionale, per il rilascio tempestivo di ogni omologazione necessaria.

4 - La richiesta di affidamento dell'organizzazione o di autorizzazione ad indire una manifestazione non può essere accolta fintanto che la Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, o il corrispondente organo regionale, non ha rilasciato l'omologazione dell'impianto.

5 - L'Ente Organizzatore non può sottrarsi all'esecuzione dei lavori di adattamento ordinati in sede di omologazione e non può allestire l'impianto in modo diverso da quanto eventualmente abbia disposto la Commissione Impianti e Attrezzature. In difetto di ciò, la CNGI, per le manifestazioni nazionali e interregionali, o il Comitato Regionale per le altre manifestazioni, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni a seconda della gravità del caso e rimanda per le sanzioni disciplinari all'apposito organo.

6 - Le richieste di omologazione degli impianti devono essere formulate sugli appositi moduli e debbono, comunque, contenere, anche in allegato, una planimetria di tutto l'impianto.

7 - Le transenne che delimitano le aree di gioco devono essere distanti almeno m. 1,20 da ogni parete dell'impianto e da qualunque ostacolo fisso. All'esterno di esse e in modo da lasciare uno spazio sufficiente per il transito degli atleti, del personale arbitrale e di servizio, devono essere collocate una panchina, o almeno due sedie per ciascun tavolo allestito, ad uso dei tecnici e del personale ausiliario ammesso per l'assistenza agli atleti in gara.

8 - Le dimensioni di ciascuna area di gioco gara non devono risultare inferiori ai seguenti limiti minimi:

- a) gare assolute: metri 12,00 x 06,00 x 04,00 altezza;
- b) altre gare nazionali e regionali: metri 10,00 x 05,00 x 04,00 altezza;

Nella sola eventualità che l'impianto non garantisca una sistemazione delle aree gioco tenendo presente le disposizioni in materia di sicurezza, è concesso disporre le aree con una riduzione delle lunghezze e larghezze pari ad un massimo del 5%.

9 - Per le manifestazioni nazionali e per i Tornei Open è richiesto inoltre:

- a) un servizio di assistenza medica, la cui presenza sul luogo di gara è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione,
- b) impianto di amplificazione sonora, con microfono sul tavolo della Direzione Gare;
- c) distinti locali a disposizione del personale arbitrale, della Direzione Gare e della Segreteria;
- d) scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni.

10 - Per qualunque manifestazione è necessario predisporre un apposito "albo", anche telematico, sul quale sia possibile affiggere i tabelloni ed i comunicati della Direzione Gare e del Giudice Arbitro. E', inoltre, necessario allestire ciascuna area di gioco con un segnapunti efficiente e relativi tavolino e sedia, per l'Arbitro di ciascuna partita.

11 - L'impianto non può ritenersi idoneo e non può essere omologato se non è conforme al vigente Regolamento per l'Omologazione degli Impianti Sportivi per il Tennistavolo ed, in particolare, se non assicura:

- a) un tipo di pavimentazione non pericoloso per l'incolumità degli atleti. Essa non dovrebbe essere troppo elastica né di materiale di elevata durezza né lucida o capace di riflettere la luce e dovrebbe essere scura;
 - b) l'assenza di ostacoli fissi, specialmente se a spigoli vivi o altrimenti pericolosi, nelle immediate vicinanze delle aree di gioco;
 - c) un'intensità luminosa di almeno 400 lux sul piano del tavolo e in ogni altra parte dell'area di gioco, a livello del pavimento;
 - d) l'oscuramento completo delle finestre ed altre aperture esistenti sulle pareti;
 - e) una temperatura interna adeguata alla pratica del tennistavolo;
 - f) adeguati servizi di spogliatoio, igienici e docce con acqua calda per gli atleti e per il personale arbitrale;
 - g) un adeguato spazio per il pubblico, con propri servizi indipendenti;
 - h) un adeguato punto di ristoro interno.
- i) Un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 26.06.2017.

12 - I requisiti di cui ai commi 1, 9 e 11 possono essere stabiliti, eventualmente, in modo diverso dai Comitati Regionali, salvo la presenza di un defibrillatore di cui all'art. 11.i, obbligatoria per legge, tenuto conto delle esigenze locali e del prevedibile afflusso di atleti, per le singole manifestazioni di loro competenza.

13 - E' consigliabile allestire nell'impianto o nelle immediate vicinanze un'area riservata al riscaldamento degli atleti con almeno due aree di gioco.

14 - L'impianto deve essere allestito in modo conforme alle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di Omologazione Attrezzature in sede di omologazione. Eventuali difformità imposte da cause di forza maggiore e non previste in sede di omologazione, devono essere, possibilmente, concordate col Giudice Arbitro, se presente, e, comunque, devono essere tempestivamente comunicate al Giudice Arbitro stesso, appena questi giunge sul posto.

15 - L'Ente Organizzatore deve predisporre e mantenere in efficienza, durante la manifestazione l'adeguata attrezzatura occorrente per la gestione della manifestazione: un impianto microfonico, un tavolo con le sedie e le prese di corrente necessarie per il personal computer (fornito dall'Ente Organizzatore), la stampante (fornita dall'Ente Organizzatore), e le altre apparecchiature utilizzate per la gestione delle gare.

16 - L'Ente Organizzatore dei Campionati Italiani, e dei Tornei Nazionali Assoluti, Terza Categoria e Giovanili deve predisporre per tutti i partecipanti, il numero di schiena.

17 - Per quanto non contemplato nel presente articolo si deve far riferimento al Regolamento per l'omologazione degli Impianti sportivi per il Tennistavolo.

Articolo 9 - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali

1 - Le sedi e date di svolgimento delle singole fasi nazionali dei Campionati Italiani ed i programmi di attività specifici di ciascun campionato, approvati dal Consiglio Federale, concorrono a determinare in modo rigido e preciso il programma delle gare incluse in ciascuna fase finale dei Campionati Italiani Individuali.

2 - Gli orari di gara delle fasi finali dei Campionati Individuali devono essere decisi, in particolare modo per quanto attiene agli orari di inizio di ciascuna gara ed agli orari delle semifinali e finali, nonché delle cerimonie di premiazione, dalla CNGI, sentito il parere del Settore Arbitrale e dell'Ente Organizzatore.

3 - Il programma di gare incluse nei Tornei Nazionali deve prevedere le gare obbligatorie previste da ciascun regolamento specifico del campionato a cui il Torneo Nazionale è finalizzato. Ulteriori gare potranno essere ammesse solo in relazione al numero delle aree di gioco disponibili e al tempo a disposizione, uniformandosi al criterio di prevedere, su due giornate di gara, una gara per ciascun tavolo disponibile.

4- Le richieste di organizzazione di tornei Nazionali, di campionati individuali previsti nell'art. 5 comma 7 e le richieste di autorizzazione ad indire manifestazioni individuali debbono contenere lo studio del programma orario dell'intera manifestazione condotto sulla base di una previsione attendibile di affluenza alle varie gare e dei seguenti tempi indicativi necessari allo svolgimento di ogni singola partita:

a) GARE GIOVANILI:

- 20 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;

b) GARE di 6a, 5a, 4a, 3a e 2a CATEGORIA e tutte le manifestazioni ad ammissione per classifica:

- 25 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;
- 40 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7;

c) GARE di 1a CATEGORIA:

- 30 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;
- 45 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7.

5 - Durante lo svolgimento delle semifinali e delle finali è consigliabile, per quanto sia possibile, non disputare altre gare.

6 - Nei tornei Nazionali ed in quelli ordinari gli orari di gara sono disposti dal Giudice Arbitro, il quale deve, però, farsi assistere dall'Ente Organizzatore ed accoglierne, per quanto possibile, le richieste ed i suggerimenti tendenti alla realizzazione dei principi a cui è ispirato il presente articolo.

Articolo 10 - Materiale di gioco

1 - Il materiale di gioco comprende:

- a) i tavoli;
- b) le reti ed i relativi supporti;
- c) le palline;
- d) le transenne;
- e) i segnapunti;
- f) i contenitori per gli oggetti personali degli atleti impegnati nella partita.

2 - Il materiale di gioco deve essere conforme alle norme contenute nelle Regole di gioco e deve essere di tipo omologato dalla Commissione di Omologazione Impianti ed Attrezzature, per quanto riguarda tavoli, reti coi relativi supporti e palline. Se l'omologazione non è stata rilasciata "per qualunque manifestazione", ma solo per alcune, occorre verificare la corrispondenza fra tale limitazione e il tipo di manifestazione in cui l'attrezzatura a omologazione limitata dovrebbe essere impiegata.

3 - La scelta del materiale di gioco da utilizzare è di competenza di chi organizza la manifestazione purché avvenga nel rispetto del comma 2. Per i campionati in fase nazionale e per i Tornei Nazionali

Assoluti, Terza Categoria e Giovanili il Consiglio Federale stipula apposite convenzioni che prevedono, tra l'altro, la fornitura gratuita da parte di ditte convenzionate del materiale di gioco occorrente.

4 - Il materiale prescelto per ogni manifestazione deve essere comunicato a tutte le società che hanno diritto di parteciparvi, prima della chiusura delle iscrizioni.

5 - L'Ente Organizzatore deve provvedere a mettere a disposizione il materiale di gioco necessario ed, eventualmente, prescelto da chi ha indetto la manifestazione, se il materiale non è fornito direttamente e gratuitamente da ditte convenzionate. L'Ente Organizzatore, in ogni caso, ha l'obbligo di allestire l'impianto col materiale di gioco in modo regolamentare.

6 - In qualunque manifestazione agonistica individuale tutte le aree di gioco debbono essere transennate. Per ciascuno di esse, inoltre, deve essere disponibile almeno un segnapunti efficiente con relativo tavolino e deve essere predisposto un contenitore per gli oggetti personali per ciascuno degli atleti impegnati nella partita.

7 - Per transennamento parziale si intende un transennamento incompleto del perimetro del campo di gioco, purché risulti transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante. Nei campionati italiani in fase nazionale e nei tornei predeterminati è prescritto il transennamento totale, mentre nelle altre manifestazioni (eventuali fasi interregionali, regionali e inferiori dei campionati e tornei ordinari) è prescritto almeno il transennamento parziale.

8 - Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto a quelle regolarmente omologate, è stato introdotto l'uso di uno strumento di misura denominato BAT-TESTER, collaudato dal Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano, omologato dalla FITeT, atto a rilevare con certezza l'attrito della pallina sui rivestimenti puntinati. Le società ospitanti di incontri a squadre oppure organizzatrici di manifestazioni individuali, se in possesso dello strumento di misura, potranno consegnarlo al personale arbitrale oppure al dirigente di Società, qualora non sia presente l'Ufficiale di gara, per le operazioni di controllo finalizzate a stabilire il corretto attrito che la superficie della gomma puntinata deve avere in base ai Disciplinari ITTF.

Articolo 11 - Regolamento del Torneo

1 - L'Ente Organizzatore, dopo aver definito i momenti organizzativi di cui agli articoli 9, 10 e 11, deve predisporre la bozza del regolamento del Torneo, il cui contenuto deve essere completo di tutti gli elementi precisati al comma 3 del presente articolo.

2 - Per i tornei Nazionali l'Ente Organizzatore deve fornire tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del regolamento da parte della CNGI.

3 - Il regolamento del torneo deve precisare:

- a) date di svolgimento delle gare;
- b) impianto di gara e sua ubicazione, con indicazioni utili a raggiungerlo;
- c) numero, marca e tipo dei tavoli disponibili per le gare;
- d) numero delle aree di gioco eventualmente disponibili per il riscaldamento degli atleti;
- e) orario di apertura dell'impianto, prima dell'inizio delle gare, in ciascuna giornata, al fine di permettere il riscaldamento degli atleti;
- f) tipo delle palline che saranno utilizzate;
- g) elenco delle gare in programma ed indicazione del giorno d'inizio di ciascuna di esse;
- h) limite dei set (3 su 5 o 4 su 7) al quale sono disputate le partite di ciascuna gara;

- i) modalità e tasse di iscrizione alle singole gare (le tasse devono essere comprese nei limiti stabiliti dalla tabella delle tasse federali vigente e le modalità devono essere compatibili con le norme generali di seguito precisate);
- j) località, data ed orario di inizio delle operazioni di compilazione dei tabelloni, al fine, tra l'altro, di consentire la tempestiva comunicazione di eventuali rinunce o chiarimenti;
- k) Indirizzo e-mail e telefonico al quale far giungere eventuali comunicazioni urgenti, sia nel periodo immediatamente precedente la manifestazione che durante le gare, o per la richiesta di informazioni;
- l) limitazioni eventualmente esistenti per l'accettazione delle iscrizioni;
- m) esistenza di eventuali diritti di passaggio da una gara all'altra per qualificazione;
- n) elenco dei premi messi in palio per gli atleti.

4 - Quando alcuni degli elementi di cui al comma precedente sono omessi perché già precisati in modo inderogabile dai regolamenti specifici, detti regolamenti debbono essere richiamati chiaramente.

5 - La scelta del contenuto del regolamento del torneo è di competenza dell'Ente Organizzatore, ad eccezione dei punti inderogabili di cui al presente regolamento comune ed ai regolamenti specifici di ciascun campionato.

6 - Il programma del torneo, approvato dalla CNGI e con le eventuali modifiche ed integrazioni da essa disposte, sarà diffuso sul sito web alla pagina - http://www.fitet.org/portale_risultati/tornei.

7 - I Comitati Regionali possono stabilire una normativa analoga per i tornei regionali e di livello inferiore.

Articolo 12 - Classifica di Società

1 - Nei Tornei i punti saranno assegnati se gli atleti disputano almeno una partita e se durante la manifestazione non rinunciano a nemmeno una partita.

Nei Campionati Italiani i punti saranno assegnati se gli atleti disputano almeno una partita.

2 - Nei Tornei Nazionali è obbligatoria la compilazione della classifica di Società, ai fini della relativa premiazione. Essa è compilata a cura del Giudice Arbitro in collaborazione con l'Ente Organizzatore secondo i seguenti criteri:

- a) per i piazzamenti in ciascuna gara di singolo (qualunque tipo di formula, compresi eventuali Top) sono assegnati:

Settore Femminile	Settore Maschile	Posizione
28	24	1
19	16	2
12	10	3\4
7	6	5\8
5	4	9\16
2	2	17\32
1	1	33\64

b) per i piazzamenti, in ciascuna gara di doppio, sono assegnati ad ogni Atleta:

<i>Punti</i>	<i>Posizione</i>
10	1
6	2
4	3\4
2	5\8
1	9\16

La somma dei punteggi di cui ai punti a) e b) fornisce il punteggio conseguito da ciascun atleta. Sommando i punti di ciascun atleta della medesima società si ottiene il punteggio della società e, quindi, la relativa classifica.

Per i punteggi di cui sopra, valgono solamente le fasi finali delle gare (tabellone ad eliminatoria diretta) e non i gironi di qualificazione. Nel caso in cui la gara si svolga a girone unico o la gara è denominata “Top AB” tutti i piazzamenti sono validi per l’attribuzione dei punteggi.

Articolo 13 - Premiazioni

1 - Nelle fasi finali dei Campionati Italiani i premi ufficiali saranno i seguenti:

- medaglia d’Oro e scudetto di Campione d'Italia al 1° classificato;
- medaglia d’Argento al 2° classificato;
- medaglia di Bronzo ai semifinalisti classificati ex aequo al 3° posto.

Nei doppi, i premi indicati si intendono per ciascun atleta della coppia.

Nel caso in cui venga disputata la finale per il 3° e del 4° posto, i premi ufficiali verranno assegnati solo al 1°, al 2° e al 3° classificato.

2 - In tutte le manifestazioni individuali i premi dovranno essere assegnati ai primi quattro classificati di ciascuna gara, sino a 64 partecipanti, ed ai primi otto, da 65 partecipanti in poi. Per i doppi i premi debbono essere previsti per ciascun atleta della coppia. Oltre alle premiazioni tradizionali (coppe, trofei, targhe) potranno essere previsti anche premi in natura.

3 - Nei Tornei Nazionali, nei Campionati Italiani Giovanili, nei Campionati Italiani Master e nei Campionati Italiani di categoria (unica graduatoria) saranno premiate le prime tre Società classificate. Ove ci fossero Tornei Nazionali associati le premiazioni dovranno essere distinte.

4 - La premiazione prevista dai commi precedenti è da considerarsi la base minima necessaria. L'Ente Organizzatore, a propria discrezione, può aumentare la dotazione di premi da assegnare.

5 - L'elenco dei premi in palio in ogni manifestazione deve essere esposto al pubblico, all'inizio della manifestazione stessa.

6 - In ogni manifestazione Nazionale è obbligatoria l'effettuazione della cerimonia di premiazione, con obbligo dei premiati di presenziarvi.

CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Articolo 14 - Affidamento della gestione

1 - La gestione delle manifestazioni individuali di carattere nazionale (Campionati Italiani Individuali/Squadre e Tornei) è affidata alla CNGI, salvo le competenze del Giudice Arbitro durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse, mentre l'omologazione dei risultati e delle classifiche è di competenza del Giudice Sportivo Nazionale. La gestione di tutte le altre manifestazioni, a carattere

regionale o di inferiore livello territoriale, è affidata al Comitato Regionale che provvede analogamente e in armonia con quanto disposto all'articolo 5 per l'organizzazione.

2 - Le operazioni di "gestione" delle manifestazioni possono essere delegate, con gli identici principi previsti per le deleghe dell'organizzazione, di cui all'articolo 5 commi 4 e 5, ma tali deleghe possono essere assegnate solo ad organismi federali e non anche alle società e/o agli Enti Organizzatori, salvo quanto specificamente previsto per la "Direzione di Gara" che, in tutto o parte, può essere affidata anche alle società e all'Ente Organizzatore.

Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale

1 - La designazione del Giudice Arbitro e del personale arbitrale ausiliario, per le manifestazioni individuali, è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede mediante le sue strutture centrali, per le manifestazioni di competenza della CNGI, e attraverso il Fiduciario Arbitri Regionale, per le manifestazioni di competenza dei Comitati Regionali.

2 - Le strutture centrali del Settore Arbitrale possono delegare, in tutto o in parte, le loro funzioni al Fiduciario Arbitri Regionale. Il Fiduciario Arbitri Regionale può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a suoi fiduciari. Le deleghe disposte dal Settore arbitrale, di regola, coincidono con quelle eventualmente disposte dalla CNGI e/o dal Comitato Regionale.

3 - La Commissione Arbitrale, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Federale, per le manifestazioni nazionali e interregionali, o dal Comitato Regionale, per le manifestazioni regionali o inferiori, designa personale arbitrale da destinare alla Direzione di gara.

4 - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante la manifestazione, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Sportivo Nazionale, deve trasmettere a mezzo e-mail settoreagonistico@fitet.org alla CNGI, il contenuto del proprio rapporto, entro 24 ore dal termine della manifestazione e trasmettere il referto di gara entro 72 ore.

5 - Il Giudice Arbitro deve inviare, entro il lunedì mattina, via e-mail i dati (risultati delle singole partite) della manifestazione al Settore Agonistico settoreagonistico@fitet.org e alla Commissione Nazionale Classifiche antonio.arisi@fitet.org per la loro elaborazione.

Articolo 16 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali

1 - Il programma dei tornei e/o dei campionati, contenente le modalità ed i termini per le iscrizioni, deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data di inizio del torneo.

2 - Gli atleti italiani e stranieri devono essere tesserati, entro le ore 23:59 della domenica antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni. Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Torneo e/o Campionato, sia di serie Nazionale sia Regionale, gli atleti italiani di classifica 1a - 2a e 3a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono essere tesserati entro le ore 23.59 del 14 dicembre di ogni anno.

3 - Le iscrizioni ai Tornei Nazionali e ai Campionati Italiani Giovanili, di Categoria e Master debbono essere obbligatoriamente effettuate dalle singole società, utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne richiesta in Federazione inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: settoreagonistico@fitet.org). Tale modulo dovrà essere

compilato riempiendo tutti i campi evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni. E' compito delle società assicurarsi che le iscrizioni siano pervenute in modo corretto.

Il Comitato Regionale al termine del processo di Qualificazione dovrà comunicare l'elenco definitivo degli Atleti Qualificati per il Criterium dei Campionati Italiani Giovanili e degli atleti primi esclusi.

4 - Le iscrizioni ai tornei ordinari vanno inviate all'Ente Organizzatore nel rispetto delle condizioni specificate dai relativi regolamenti. Nel caso siano previsti nella stessa data (venerdì, sabato e domenica) manifestazioni in più sedi, un atleta non può iscriversi e partecipare a più di una. In caso di inosservanza, gli atleti inadempienti saranno segnalati al Giudice Sportivo Nazionale per gli opportuni provvedimenti.

5 - Le iscrizioni ai Tornei Nazionali e ai Campionati Italiani di Categoria e Master, debbono essere obbligatoriamente effettuate dalle singole società, utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne richiesta in Federazione inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: settoreagonistico@fitet.org). Tale modulo dovrà essere compilato riempiendo tutti i campi evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni. E' compito delle società assicurarsi che le iscrizioni siano pervenute in modo corretto.

6 - Gli atleti che si iscrivono e partecipano alle gare, senza essere in possesso dei requisiti a disputare la/le gara/e in programma saranno segnalati al Giudice Sportivo Nazionale per gli opportuni provvedimenti.

7 - Le iscrizioni alle manifestazioni individuali debbono essere chiuse come di seguito indicato al più tardi entro la data indicata:

- a) per i Campionati in fase Nazionale, dallo "scadenario" del calendario agonistico nazionale;
- b) per i Campionati in fase regionale o inferiore, dallo "scadenario" del calendario agonistico regionale o, in altro modo, a discrezione di ciascun Comitato Regionale;
- c) per i tornei Nazionali o Open, dal rispettivo regolamento.

8 - Quando è ammessa la formazione di doppi con atleti di società diverse, il doppio si ritiene regolarmente iscritto solo se l'iscrizione perviene da entrambe le società. Ciascuna Società deve versare la metà della tassa di iscrizione prevista. Se la composizione del doppio non risulta identica da parte di entrambe le società l'iscrizione è respinta e le tasse versate non sono restituite. I punti di classifica sono divisi al 50% tra i due atleti ed assegnati alle loro rispettive società.

9 - Non sono ammesse iscrizioni di doppi con accoppiamento da destinare.

10 - Quando un atleta è iscritto in un doppio di categoria superiore con un atleta e in un doppio di categoria inferiore con altro atleta, nel caso il doppio di categoria inferiore consegua la qualificazione alla categoria superiore non può usufruirne e la qualificazione è annullata; resta valida l'iscrizione alla categoria superiore.

Articolo 17 - Tasse di iscrizione

1 - Le tasse massime sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

2 - Le tasse di iscrizione ai tornei Nazionali, Open e ordinari, sono stabilite dall'Ente Organizzatore entro i limiti massimi rappresentati dalle tasse previste per i campionati corrispondenti allo stesso livello territoriale dei tornei.

3 - Le tasse di iscrizione a tutti i Campionati Italiani vanno versate alla FITeT entro i termini indicati dallo "scadenziario" del calendario nazionale.

4 - Le tasse di partecipazione ai tornei Nazionali organizzati dalla FITeT vanno versate, dalle società, nell'area economato all'atto dell'iscrizione con le modalità che saranno precisate nei dati sintetici dei tornei pubblicati nel portale risultati. In caso di rinuncia la tassa di iscrizione non sarà restituita.

5 - Le tasse di iscrizione ai tornei Open o Regionali, vanno versate all'Ente Organizzatore con le modalità precisate nel regolamento del torneo.

6. - Le somme dovute alla F.I.Te.T. a qualsiasi titolo, tranne diverse disposizioni dell'Organo Giudicante, dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che ha disposto il pagamento. Inoltre, per tutti i provvedimenti assunti e pubblicati successivamente al 1° aprile di ogni anno il pagamento dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 1° giugno di ogni anno, termine iniziale per la domanda di riaffiliazione. Trascorso tale periodo senza che la Società provveda al relativo versamento, la stessa sarà disabilitata all'effettuazione di qualsiasi operazione connessa all'affiliazione, tesseramento e iscrizioni di propri atleti a manifestazioni individuali, fino a quando non verrà sanata la propria situazione debitoria.

Articolo 18 - Elenco degli iscritti

1 - Nei tornei, chiuse le iscrizioni, l'Ente Organizzatore deve compilare, in duplice copia, l'elenco ufficiale degli iscritti a ogni singola gara, indicando per ogni iscritto il cognome e nome, la società di appartenenza e la Regione di appartenenza. La compilazione deve essere eseguita dopo attente verifiche dell'appartenenza di ogni atleta alla categoria e al settore indicati dalla Società e l'esatta corrispondenza della classifica loro assegnata.

2 - Gli elenchi ufficiali degli iscritti, dei tornei Nazionali, saranno pubblicati sul sito web il mercoledì, eventuali errori dovranno essere segnalati all'indirizzo settoreagonistico@fitet.org
Il giovedì alle ore 16:00 il Giudice Arbitro provvederà alla compilazione dei tabelloni.

3- Ai Campionati Italiani gli elenchi degli ammessi delle singole gare, saranno pubblicati entro i tre giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, eventuali errori e/o mancanze dovranno essere segnalati alla CNGI entro 48 ore dalla pubblicazione sul sito federale. Trascorso tale termine, gli elenchi saranno considerati definitivi e nessun'altra segnalazione sarà presa in esame.

Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali

1 - Le gare individuali si svolgono con uno dei seguenti sistemi:

- eliminatoria diretta;
- girone completo (di sola andata, o d'andata e ritorno);
- misto, con inizio a girone completo e prosecuzione ad eliminatoria diretta con eventuale posizionamento di tutti gli atleti oppure con tabellone di consolazione.

2. - Altri sistemi oltre quelli indicati al comma 1 possono essere previsti a condizione che il regolamento della manifestazione ne spieghi esattamente la formula, e risultino gestibili dal software del Programma Gare.

3 - I regolamenti specifici dei campionati indicano, per ciascun campionato, il sistema di svolgimento adottato. Il ricorso a sistemi diversi è vietato, ad eccezione dei casi in cui tali regolamenti ammettono esplicitamente deroghe per le fasi iniziali che, in tal caso, sono decise da ciascun Comitato Regionale.

4 - Il comma 3 si applica anche ai tornei Nazionali. Nei tornei Open, l'Ente Organizzatore decide la formula di svolgimento che ritiene più appropriata alle finalità che intende raggiungere con l'istituzione del torneo.

Articolo 20 - Gare ad eliminazione diretta

1 - In tutte le gare che si svolgono ad eliminatoria diretta è obbligatorio applicare le norme del presente articolo.

2 - Il posizionamento delle teste di serie nel tabellone deve essere effettuato ponendo tassativamente ciascuna testa di serie nel posto che le spetta nel tabellone "numerato". Per "tabellone numerato" si intende un tabellone costruito partendo dal turno finale, ove si colloca in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2; si passa poi al turno precedente (semifinali), ove si fa scorrere in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2 rispetto la loro posizione nel turno finale precedentemente numerato, e accoppiando quindi la testa di serie n. 3 con la n. 2 e la testa di serie n. 4 con la n. 1 nei due posti vuoti del turno considerato. La stessa procedura si ripete prendendo successivamente in considerazione il turno 15 precedente a quello già completamente numerato, ove si collocano le teste di serie già inserite facendo scorrere in alto quelle della metà superiore del tabellone e in basso quelle della metà inferiore, riempiendo poi i posti vuoti del turno con l'inserimento di un nuovo gruppo di teste di serie, in modo che la somma del valore delle teste di serie che risultano accoppiate sia, per ogni accoppiamento, eguale al numero dei posti esistenti nel turno in compilazione più un'unità. La descritta operazione è conclusa quando il turno iniziale del tabellone da utilizzare ha tutti i posti numerati. Tuttavia non è necessario numerare tutto il tabellone, potendo arrestare l'operazione di numerazione quando tutte le teste di serie da collocare sono state già individuate e numerate nel tabellone.

3 - Gli atleti rimasti da inserire nel tabellone, dopo l'inserimento delle teste di serie, sono inseriti mediante sorteggio, insieme agli atleti qualificati eventualmente da precedenti gare.

4 - In ogni operazione di sorteggio si dovrà tenere conto che, se nel gruppo di atleti da collocare ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli già collocati o da collocare, essi vanno collocati nel tabellone il più distante possibile fra loro.

5 - La gara ad eliminazione diretta potrà prevedere la disputa di tutte le fasi per la determinazione delle posizioni degli Atleti partecipanti, dalla prima all'ultima.

Articolo 21 - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta

1 - In tutte le gare che si svolgono con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta, è obbligatorio applicare le norme del presente articolo.

2 - Se nella gara sono iscritti fino a sei atleti, essi disputano un solo girone completo di sola andata, effettuato il quale, la gara è conclusa.

3 - Se nella gara sono iscritti più di sei atleti i gironi devono essere formati da quattro (minimo tre) atleti, collocando le teste di serie, fornite secondo quanto previsto nell'articolo 22 comma 2, secondo la cosiddetta "regola della spirale", in modo che la somma del valore delle teste di serie collocate in ciascun girone fornisca lo stesso totale. Gli altri atleti sono collocati per sorteggio nei vari gironi, tenendo presente che, assegnato a ciascun girone il "numero" corrispondente alla testa di serie di più

alto valore in esso già collocata, se vi sono da collocare atleti della stessa Società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), essi vanno collocati nei gironi più lontani possibile, con riferimento al "numero" attribuito a ciascun girone. Nel caso che due o più atleti della stessa Società siano collocati nello stesso girone devono disputare per primi gli incontri tra di loro anticipando l'intero turno di partite.

4 - Ciascun girone disputa le partite di sola andata. Le partite del medesimo turno di gara possono essere disputate contemporaneamente su tavoli diversi, se disponibili. Sono assegnati due punti per ciascuna partita vinta, un punto per ciascuna sconfitta in partite giocate e zero punti per ciascuna sconfitta in partite non giocate. L'ordine di classifica è determinato, innanzi tutto, in base ai punti così acquisiti. Al termine delle partite il Giudice Arbitro compila la classifica e chi risulta classificato al 1° e al 2° posto in ciascun girone è qualificato per continuare la gara sul tabellone ad eliminatoria diretta. Gli atleti, prima di allontanarsi dal luogo gara, hanno l'obbligo di controllare la classifica finale dei gironi affissi, pubblicati anche telematicamente, per segnalare eventuali errori entro 30 minuti dall'affissione degli stessi; la mancata segnalazione comporterà l'automatica accettazione della classifica e dei risultati pubblicati.

5 - Se due o più atleti del girone hanno acquisito lo stesso numero di punti in classifica, la loro posizione è determinata in base alla normativa stabilita nell'ambito del Regolamento dei Campionati a Squadre, parte generale. Se anche con i calcoli suddetti permangono situazioni di parità si provvede a sciogliere la parità mediante sorteggio.

6 - Nel tabellone ad eliminatoria diretta, i cui posti sono il doppio del numero dei gironi formati inizialmente, tutti coloro che sono stati classificati al 1° posto sono collocati tassativamente nel posto del tabellone che loro compete, senza alcun sorteggio, considerando testa di serie n. 1 l'atleta classificato al 1° posto nel girone n. 1, testa di serie n. 2 l'atleta che si è classificato al 1° posto nel girone n. 2 e così via fino all'ultimo girone. I secondi classificati saranno collocati a sorteggio nella metà del tabellone opposta rispetto la posizione assunta dall'atleta classificato al primo posto del suo stesso girone ed andranno a posizionarsi per sorteggio nei posti disponibili dopo la collocazione degli eventuali aspetti considerando la distanza fra di loro. Per le gare che prevedono la qualificazione dei primi 3 (tre) classificati dai gironi, i terzi classificati verranno posizionati per sorteggio integrale nei restanti posti liberi del tabellone in modo tale da ottimizzare la disposizione degli atleti appartenenti alla stessa società, provincia, regione (nell'ordine di priorità anzidetto) a condizione di rispettare le regole fondamentali di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta come previsto dall'articolo 6 del Regolamento per le Competizioni Internazionali.

7 - Nell'operazione del sorteggio dei secondi classificati si dovrà tenere conto che, se ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, regione (nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli già collocati o tuttora da collocare, essi vanno collocati nel tabellone il più distante possibile fra loro.

8 - Se qualche atleta qualificato dai gironi dovesse rinunciare a continuare la gara, deve essere sostituito da chi lo segue in classifica nel girone, se è ancora presente sul luogo di gara.

9 - Nei Tornei Nazionali Giovanili vi sarà una prima fase con gironi all'italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta (con due distinti tabelloni) cui accedono sia gli atleti classificati al primo e secondo posto del girone (tabellone A) e sia gli atleti classificati al terzo e quarto posto dello stesso raggruppamento (tabellone B). I primi 2 atleti di ogni girone accederanno al tabellone A che determinerà il vincente del Torneo ed il posizionamento di tutti gli atleti che dovranno disputare parallelamente i turni di accesso ed il match di finale per la definizione della graduatoria completa di tutte le posizioni. Gli altri atleti accederanno al tabellone B, il cui eventuale svolgimento determinerà il posizionamento completo di tutti gli atleti impegnati in analogia a quanto definito per il tabellone A.

Articolo 22 - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie

numero degli iscritti alla gara	numero delle teste di serie da indicare
Fino a 4	2
Da 5 a 12	4
Da 13 a 24	8
Da 25 a 48	16
Da 48 a 96	32
Oltre 96	64

2 - Se la gara si svolge con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminatoria diretta, le teste di serie dovranno essere indicate in numero doppio del numero di gironi da formare. Il Giudice Arbitro deve, pertanto, stabilire innanzi tutto il numero di gironi che, tenuto conto del numero degli iscritti, intende formare, comunicandolo alla Commissione Nazionale Classifiche o la corrispondente commissione regionale. Ottenute le teste di serie nel numero prescritto, darà avvio alle operazioni di compilazione dei gironi.

3 – Nel caso il Giudice Arbitro non avesse dalle previste Commissioni alcuna indicazione in merito alle teste di serie queste verranno desunte attenendosi esclusivamente alle classifiche italiane in vigore.

4 - L'elenco delle teste di serie fornite dalla Commissione Classifiche o dalla struttura competente (Giudice Arbitro) deve essere sempre esposto unitamente al tabellone di gara.

5 - In ogni gara di doppio le teste di serie saranno determinate dalla somma del punteggio in classifica relativo ai due atleti; a maggior valore cumulato corrisponde la testa di serie migliore. In caso di parità tra due o più atleti e/o coppie sarà preferito quello più giovane, nel settore Master sarà preferito l'atleta più anziano.

6 - Le classifiche Nazionali di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere le più aggiornate al momento della compilazione delle teste di serie.

7 - In tutte le gare che prevedono la partecipazione mista di atleti e atlete, il coefficiente di classifica di queste ultime dovrà essere moltiplicato per 0,7 ai fini della definizione delle teste di serie.

Articolo 23 - Compilazione dei tabelloni

1. - I tabelloni dei tornei Nazionali, saranno compilati il giovedì antecedente le gare, mentre i tabelloni delle gare dei tornei Open saranno compilati il giorno precedente all'inizio delle gare.

2. - I tabelloni debbono essere compilati dal Giudice Arbitro alla data prevista ed esclusivamente sulla base dell'elenco ufficiale delle iscrizioni che è presente nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org.

3. - La lista degli orari del primo impegno di ogni atleta iscritto nei tornei Nazionali sarà resa pubblica mediante la diffusione, nella giornata del venerdì precedente alle gare, sul sito della Federazione. I tabelloni completi saranno affissi nell'apposito albo, anche telematico, predisposto sul luogo di gara, almeno un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Ai campionati italiani, la lista degli orari del primo impegno di ogni atleta iscritto, sarà pubblicata sul sito federale entro 48 ore dal termine della

compilazione dei tabelloni; gli stessi saranno affissi nell'apposito albo, anche telematico, predisposto, il giorno precedente le gare.

4. - Il Giudice Arbitro, a suo insindacabile giudizio, può modificare o rifare i tabelloni già pubblicati se si verifica un forte sbilanciamento dovuto all'assenza di due teste di serie determinanti (1 e 4 o 2 e 3), in quanto sono collocate nella stessa metà del tabellone. Tale facoltà è data al Giudice Arbitro qualora l'assenza riguardasse anche solamente la testa di serie 1 e/o 2. Per i Campionati Italiani Assoluti di 1^a categoria, nelle gare di singolare maschile e femminile, il Giudice Arbitro, nel caso di assenza dichiarata fino ad 1 ora prima della gara, di una delle prime 4 teste di serie, dovrà rifare i tabelloni prima dell'inizio delle gare.

5. - I tabelloni pubblicati non possono essere modificati, salvo quanto previsto dal precedente comma, nemmeno in caso di assenze o rinunce pervenute dopo la loro pubblicazione. Sono ammesse solo modifiche giustificate da errori materiali riconosciuti come tali dal Giudice Sportivo Nazionale, su reclamo di parte in prima istanza, o riconosciuti come tali dalla Commissione di Appello Federale eventualmente presente sul luogo di gara, su reclamo di parte in seconda istanza.

6. - Il Giudice Arbitro non può ritenere assente o rinunciatario alcun atleta dopo la compilazione dei tabelloni di gara, qualunque sia la fonte di informazione della assenza o rinuncia, se la comunicazione non gli perviene direttamente ed ufficialmente per iscritto dalla CNGI o dall'atleta stesso o dalla sua società.

7. - Le norme del presente articolo relative ai tabelloni si intendono estese, in quanto applicabili, anche alla formazione dei gironi nelle gare che prevedono tale forma di svolgimento.

Articolo 24 - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali

1. - A qualunque fase dei Campionati Italiani possono partecipare gli atleti italiani tesserati; sono altresì ammessi gli atleti stranieri **minorenni** dei settori Giovanili, residenti in Italia, purché in regola con il permesso di soggiorno ove previsto e gli atleti di cui all'articolo 6.3 bis del vigente Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale.

2. - Qualora nella classifica finale, per l'ammissione ai Campionati Italiani, vi siano atleti classificati a parità di punteggio all'ultimo posto utile saranno tutti ammessi alla fase successiva.

3. - In caso di mancata iscrizione o rinuncia ai Campionati Italiani Giovanili da parte di atleti qualificati, deve essere sempre tentata la sostituzione con i primi esclusi della graduatoria di ammissione. Se si tratta di qualificato proveniente dal Ranking FITeT la scelta degli atleti da ammettere in sostituzione dei rinunciatari è effettuata su tale classifica. Se si tratta di qualificato proveniente dalla fase Regionale -ove prevista tale scelta- la sostituzione con i primi esclusi della graduatoria di ammissione è effettuata sulla classifica della stessa Regione a cui appartiene chi ha rinunciato. Le rinunce devono essere espresse nel rispetto delle norme di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

4. - Ai Tornei Nazionali e Open possono partecipare tutti gli atleti tesserati, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

5. - Tutti gli atleti che prendono parte a qualunque manifestazione agonistica individuale debbono essere tesserati.

6. - Ogni società ha l'obbligo di far scendere in campo tutti gli atleti che ha iscritto alle gare in qualunque manifestazione. La Società stessa è ritenuta oggettivamente responsabile delle eventuali

assenze dei propri atleti i quali, in ogni caso, è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Organizzatore.

7. - Le Società hanno il dovere di attivarsi affinché gli atleti che hanno iscritto siano presenti puntualmente all'inizio delle gare a cui sono iscritti.

8. - Gli atleti che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, mediante “trasferimento temporaneo o definitivo” come stabilito dall’art. 15 dal Regolamento Organico, da una Società ad un’altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova Società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente Società. In caso di inosservanza della presente norma, i risultati conseguiti con la nuova Società sono annullati e, tanto la Società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

Articolo 25 - Wild card

1. - Il Settore Tecnico, nei Tornei Nazionali e nei Campionati Italiani, può usufruire per tutte le gare di posti di diritto che riguarderanno solamente atleti dei Settori Giovanili, Paralimpici, delle Squadre Nazionali.

La richiesta di wild card potrà essere inviata per partecipare a competizioni della propria categoria/settore cui l’atleta interessato non possa accedere poiché non abbia potuto partecipare, per eccezionali e giustificati motivi, alla gara di Qualificazione; la wild card potrà essere riconosciuta per la competizione della propria categoria/settore di appartenenza qualora l’atleta non abbia avuto modo di accedervi in relazione alle modalità di Qualificazione. Tale richiesta dovrà essere formulata motivando gli eccezionali motivi che non hanno consentito alla partecipazione alla gara: qualora non sussistano eccezionali motivazioni la domanda non potrà essere accolta.

Non potranno essere formulate richieste di partecipazione a gare di categoria superiore a quella di appartenenza.

2. - La richiesta dovrà pervenire, su carta intestata della società e firmata da un dirigente con potere di firma all’attenzione del settore Gare Individuali (e-mail: settoreagonistico@fitet.org) entro e non oltre le ore 23.59 del venerdì precedente alla chiusura delle iscrizioni.

3. - Il Settore Tecnico dopo aver concesso le wild card, provvederà d’ufficio ad iscrivere l’atleta alla gara di singolare del Torneo interessato.

Articolo 26 - Atleti Italiani tesserati presso una Società sportiva straniera

1 - Gli atleti italiani tesserati, che svolgono attività a Squadre, presso una società sportiva straniera che intendono partecipare all’attività individuale (campionati italiani e tornei) devono comunicare entro il 31 Ottobre di ogni anno alla Commissione Gare Individuali il nome della società per cui sono tesserati.

2 - All’atto della domanda, verranno collocati “Fuori Quadro” nella classifica individuale unica nazionale e soltanto dopo aver disputato sei incontri verranno reinseriti nelle classifiche in vigore.

3 - Potranno partecipare all’Attività Individuale, tesserandosi per una società affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo.

Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali

1 - Per i Tornei Nazionali e i Campionati Italiani, la Società che ha iscritto i propri atleti a una manifestazione e, causa improvviso impedimento alla loro partecipazione, deve comunicare le

rinunce entro le ore 16:00 del giovedì precedente l'inizio delle gare (al fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni), adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata:

- 1) accedere alla propria area "Extranet" del sito federale;
- 2) selezionare la "funzione" Invio RINUNCE;
- 3) compilare il format in tutti i campi richiesti ed esporre il motivo della rinuncia nello spazio "dichiarazione".

2 - Quando la rinuncia perviene prima della compilazione dei tabelloni, si ritiene tempestiva e non è sanzionata.

3 - Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente ed è sanzionata con una penale prevista dalla Tabella Tasse, che si applica per ciascun atleta la cui rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la causa di forza maggiore che la società è tenuta a documentare, adottando la procedura di cui al comma 1 punti 1) , 2) e 3).

4 - La società, in caso d'improvvisa malattia di un proprio atleta, dovrà fornire il certificato medico che, se non presentato in sede di gara, dovrà pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione della manifestazione, adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata:

- 1) accedere alla propria area "Extranet" del sito federale;
- 2) selezionare il "funzione" Invio CERTIFICATO MEDICO;
- 3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico.

5 - Se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia si applica alla società l'ammenda prevista nella Tabella delle Tasse e verranno presi nei confronti dell'atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

6 - In tutti i casi in cui la rinuncia è inoltrata intempestivamente, la Società ha comunque il dovere di cercare di avvertire con qualsiasi mezzo, il Giudice Arbitro della manifestazione, per evitare incertezze e inutili attese nella conduzione della manifestazione stessa. La società che non adempie a tale obbligo è sanzionata come nel caso di omessa rinuncia.

7 - Se la rinuncia è stata tempestiva l'atleta rinunciario è stato tolto dall'elenco degli iscritti non figura nel tabellone. Quando la rinuncia è intempestiva ma è comunicata al Giudice Arbitro durante la manifestazione, dall'Ente Organizzatore o dalla società, il Giudice Arbitro segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l'annotazione "assente per rinuncia"; se la rinuncia non è stata inviata e nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta pervenire al Giudice Arbitro, egli segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l'annotazione "assente ingiustificato". In ogni caso tali circostanze sono riportate a referto per l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo competente che, se l'atleta è testa di serie, considera tale qualità come aggravante.

8 - L'atleta ritardatario che non si presenta al Giudice Arbitro per giustificare il ritardo è equiparato all'atleta assente a tutti gli effetti.

9 - Nelle gare di doppio in cui sono ammessi atleti di società diverse, ove risulti assente solo uno degli atleti che formano il doppio, la società a cui appartiene l'atleta presente, per restare indenne da responsabilità, deve far constatare la sua effettiva presenza al Giudice Arbitro, che annota a referto la circostanza al fine che l'assenza, in sede di adozione dei provvedimenti disciplinari, sia addebitata solo all'altra società. In difetto di ciò l'assenza è attribuita ad entrambe le Società interessate al doppio assente.

10 - In una gara a gironi e prosecuzione ad eliminatoria diretta il primo classificato e il secondo classificato, sono automaticamente iscritti nel tabellone ad eliminatoria diretta. Se, però, qualcuno di essi intendesse rinunciare a proseguire la gara deve dichiararlo subito al Giudice Arbitro, in modo esplicito e senza riserve per permettere la sua sostituzione, che in tal caso è obbligatoria.

Articolo 28 - Orari di gara

1 - Dopo la chiusura delle iscrizioni l'Ente Organizzatore e il Giudice Arbitro verificano, in relazione al numero degli iscritti in ciascuna gara del programma, se si rendono necessarie variazioni rispetto agli orari di massima di inizio di ciascuna gara comunicati alle Società. In caso di riscontrata necessità di modifiche, che lo stesso Ente Organizzatore e Giudice Arbitro concordano insieme, il Giudice Arbitro predispone gli orari definitivi ufficializzandoli con una comunicazione da affiggere sul luogo di gara.

2 - Ai fini di quanto previsto al comma precedente si dovrà tenere presente che:

- a) gli orari delle gare non possono essere anticipati rispetto agli orari di massima pubblicati, ma possono essere solo posticipati, salvo quanto previsto alla successiva lettera;
- b) gli orari si possono anticipare solo dal momento in cui tutte le gare siano iniziate e tutti gli interessati siano presenti sul luogo di gara. In tal caso è possibile darne notizia, predisponendo comunicazione ufficiale da affiggere sul luogo di gara;
- c) Il Giudice Arbitro dovrà concordare con l'Ente Organizzatore gli orari delle semifinali, finali e premiazioni.

3 - Il Giudice Arbitro, per evidenti motivi di forza maggiore può concedere spostamenti di orario di partite e/o gare, a patto che questi non pregiudichino il regolare svolgimento della manifestazione. Le decisioni assunte al riguardo devono essere ufficializzate mediante comunicato da affiggere all'albo ufficiale sul luogo di gara.

4 - Di regola gli orari di ciascuna partita e il tavolo su cui la stessa deve svolgersi sono indicati sul tabellone di gara. Gli atleti sono tenuti a presentarsi al tavolo indicato, pronti a disputare la partita, almeno cinque minuti prima dell'orario indicato.

5 - L'atleta non può allontanarsi dalle immediate vicinanze dell'area di gioco su cui deve iniziare la partita nemmeno se quella precedente sta ancora svolgendosi con notevole ritardo e nemmeno se l'avversario è assente o è stato autorizzato ad allontanarsi.

6 - Se, per qualunque motivo, gli orari ed i tavoli delle singole partite non sono riportati sui tabelloni o se quelli riportati non possono più essere considerati attendibili a causa di ritardi, ciascuna partita deve essere chiamata a cura della Direzione di gara e, in tal caso, nessun atleta può allontanarsi dall'interno dell'impianto dovendo in ogni momento essere in grado di udire tali annunci.

Articolo 29 - Presentazione ed identificazione degli atleti

1 - Gli atleti per essere ammessi alle gare debbono preventivamente essere identificati e dimostrare la loro qualifica di atleta, esibendo a tale scopo la tessera federale (stampabile sul web) e un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità. Nei Tornei in cui le iscrizioni sono effettuate e controllate elettronicamente sul sito federale www.fitet.org, gli atleti sono tenuti ad esibire su richiesta del GA unicamente il documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità.

2 - Nelle manifestazioni individuali il compito di identificare e riconoscere la qualifica di atleta iscritto alle gare è ordinariamente assegnato all'Ente Organizzatore che agisce in collaborazione del Giudice Arbitro. Ad esclusione dei Campionati Italiani ove resta obbligatorio, nelle altre manifestazioni Nazionali, ove non previsto, è consigliabile consegnare un "numero di gara" a tutti gli atleti che dovranno portarlo sulla schiena ogniqualvolta scendono in campo, in modo da consentire la loro identificazione.

3 - In mancanza di un valido documento di riconoscimento l'atleta è ammesso alle gare solo se è riconosciuto personalmente da un qualsiasi tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilascia apposita dichiarazione, assumendosene la piena responsabilità.

Articolo 30 - Ritardi

1 - Ciascun atleta, nelle gare individuali, usufruisce di una tolleranza di cinque minuti sull'orario ufficiale di gara, per presentarsi al tavolo. Nelle gare in cui gli orari non sono indicati sul tabellone, la tolleranza decorre dalla prima chiamata al tavolo.

2 - Nelle gare in cui l'orario di gara ed il tavolo sono resi noti mediante il tabellone (anche telematico) di gara, l'atleta, che è tenuto a presentarsi al tavolo, se non è presente all'orario ufficiale, avendo già usufruito della tolleranza di cui al comma 1, deve attendere la decisione del Giudice Arbitro come previsto al Comma 5 del presente Articolo.

3 - Nel caso di chiamata di ogni singola partita, se l'atleta non si presenta dopo la prima chiamata deve essere chiamato altre due volte distribuite nell'intervallo di tolleranza e con l'ultima chiamata si deve specificare che si tratta dell'ultimo avviso. L'atleta perde il diritto di disputare la partita trascorso un minuto dall'ultimo avviso.

4 - All'atleta che giunge nell'area di gioco nei limiti di tolleranza, ma non in tenuta di gioco, deve essere concesso il tempo strettamente necessario per mettersi in condizioni di giocare.

5 - Scaduto il termine di tolleranza, spetta al Giudice Arbitro decidere inappellabilmente sulla effettuazione o meno della partita, tenuto conto della gravità del ritardo, e delle esigenze della manifestazione.

6 - Indipendentemente dalla decisione del Giudice Arbitro sull'effettuazione della partita, l'atleta in ritardo ha il dovere di presentarsi al Giudice Arbitro. Al fine di evitare la segnalazione di "assenza ingiustificata", l'atleta dovrà esporre al Giudice Arbitro il motivo del ritardo, anche se la partita è già stata assegnata all'avversario.

7 - Se il ritardo è motivato da causa di forza maggiore, secondo il giudizio inappellabile del Giudice Arbitro, questi, anche se lo ha già dichiarato assente con l'assegnazione della vittoria all'avversario, può riammetterlo in gara ed ordinare l'effettuazione della partita o delle partite non disputate, a condizione che:

- a) trattandosi di gara ad eliminatoria, l'avversario non abbia ancora iniziato la partita del turno successivo;
- b) trattandosi di gara a girone completo, non sia stato concluso il secondo turno del girone.

8 - In caso di doppia assenza, se uno dei due atleti assenti giunge in ritardo, e la doppia assenza è già stata dichiarata, l'atleta ritardatario ha il diritto di aggiudicarsi la partita per assenza dell'avversario solo nel caso in cui il Giudice Arbitro riconosca che il suo ritardo è stato determinato da causa di forza maggiore; in caso contrario la doppia assenza deve essere confermata.

9 - In ogni caso qualunque ritardo, se supera il limite di tolleranza, deve essere riportato sul referto dal Giudice Arbitro. Il Giudice Arbitro deve anche riportare a referto i motivi del ritardo e le eventuali giustificazioni del ritardatario, se ne ha ricevuto comunicazione.

Articolo 31 - Cause di forza maggiore

1 - Sono considerate cause di forza maggiore:

- ritardi e disservizi impreveduti dei mezzi pubblici di trasporto,
- interruzioni improvvisate di servizi pubblici di trasporto, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di mezzi alternativi;
- gravi calamità naturali;
- incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità.
- guasti all'automezzo proprio attestati dal soccorso A.C.I. o da altre organizzazioni, purché legalmente riconosciute.

2 - Il Giudice Arbitro che riscontra la causa di forza maggiore, l'assenza o il ritardo con cui l'atleta si è presentato alle gare, ma non possa ammetterlo a giocare per obiettive esigenze della manifestazione, deve dichiararlo nel referto arbitrale, ai fini del successivo giudizio dell'organo che gestisce la manifestazione.

Articolo 32 - Rinuncia delle partite

1 - L'atleta che, pur essendosi presentato regolarmente in campo, rinuncia a disputare una partita, deve esporne i motivi al Giudice Arbitro. Non è consentito rinunciare ad una partita senza avere un grave motivo che giustifichi la rinuncia stessa. Sulla motivazione della rinuncia decide inappellabilmente lo stesso Giudice Arbitro e se la rinuncia è motivata da infortunio o malore, la circostanza deve essere confermata dal personale dell'Assistenza Sanitaria presente sul luogo di gara.

2 - L'atleta che rinuncia ad una partita senza validi motivi è escluso da tutte le successive partite della gara, gli sono annullati tutti i punteggi, i premi e gli altri eventuali diritti acquisiti fino a quel momento, ed è comunque ammonito dal Giudice Arbitro.

3 - L'atleta che, avendo iniziato una partita, decide di abbandonarla prima della sua conclusione, può farlo solo se giustifica l'abbandono con motivi gravi e, in tal caso, l'abbandono è equiparato alla rinuncia.

4 - La partita rinunciata è assegnata all'avversario col punteggio di 11-0 per tutti i set di cui si compone. La partita interrotta per abbandono è assegnata all'avversario col punteggio acquisito al momento dell'abbandono e, sul tabellone, è indicato, insieme al punteggio, anche la motivazione "per abbandono".

Articolo 33 - Assistenza agli atleti in campo

1 - Ciascun atleta che scende in campo può farsi assistere dal proprio tecnico o da qualsiasi altra persona di sua fiducia, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo.

2 - Nelle gare di doppio è ammessa una sola persona per ciascun doppio, ma se il doppio è formato da atleti di società diverse, è consentita la presenza in campo di una persona per ogni atleta.

3 - Le persone ammesse ad assistere gli atleti in campo devono risultare accreditate e, a richiesta, farsi identificare dall'Arbitro, devono occupare il posto ai margini del campo di gara sulle sedie appositamente predisposte.

4 - Nel Torneo Nazionale Assoluto e in occasione dei Campionati Italiani (Di Categoria, di Settore), le persone ammesse ad assistere gli atleti in campo possono accedere al campo di gara solamente se, accreditati, esibiscono il “pass” o altro “attestato di riconoscimento” rilasciato dall’Ente Organizzatore.

Articolo 34 - Assistenza Sanitaria agli atleti sul luogo di gara

1. In tutte le Manifestazioni deve obbligatoriamente essere sempre presente sul luogo di gara l’Assistenza Sanitaria fornita da chi organizza l’evento con la dotazione strumentale prevista dalla vigente normativa.

2. In particolare dovrà essere garantita la presenza nell’impianto di un dispositivo defibrillatore e sul campo gara di una persona regolarmente formata all’uso del dispositivo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017.

3. L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

4. In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio.

5. Il Giudice Arbitro della Manifestazione dovrà accertare, durante lo svolgimento delle gare, la presenza dell’Assistenza Sanitaria.

Articolo 35 - Comportamento in campo e provvedimenti dell’Arbitro e/o del Giudice Arbitro

1 - Durante lo svolgimento della partita gli atleti devono tenere un comportamento leale e corretto nei riguardi del pubblico, dell’avversario e del personale Arbitrale. In particolare è vietato:

- a) perdere deliberatamente tempo tra uno scambio e l’altro allo scopo di riposarsi o di innervosire l’avversario;
- b) parlare col pubblico, o con chi l’assiste in campo ai sensi dell’articolo 33, al di fuori dei casi di cui all’articolo 33.3;
- c) tentare, con gesti o parole, di disturbare o innervosire l’avversario;
- d) tenere un comportamento irriverente nei riguardi del pubblico, dell’avversario e del personale arbitrale, o che possa comunque gettare discredito sulla partita. Le fattispecie di comportamento che costituiscono infrazione perseguibile disciplinarmente includono, in particolare:
 - il danneggiamento deliberato dell’attrezzatura di gioco, come la rottura volontaria della pallina, il percuotere il tavolo con la racchetta, dare calci alle transenne e azioni similari;
 - l’eccesso di urla, o il turpiloquio;
 - le tattiche scorrette per ritardare il gioco, come lo scagliare la pallina al di fuori dell’area di gioco.

2 - Quando l’Arbitro ritiene che, per una delle ragioni di cui al comma precedente, il comportamento di un atleta non sia accettabile, deve intimargli di astenersi dal suo atteggiamento ed ammonirlo avvertendolo che, nel caso persistesse nell’atteggiamento sanzionato, potrà essere passibile di penalizzazioni sul punteggio.

3 - Se un atleta che è stato precedentemente ammonito continua a comportarsi in maniera scorretta, l’Arbitro può, se giudica la scorrettezza sufficientemente grave, sospendere il gioco e fare immediato rapporto al Giudice Arbitro perché questi prenda i provvedimenti del caso. Se giudica la scorrettezza

di gravità minore l'Arbitro può inizialmente applicare penalità secondo quanto previsto dal comma seguente.

4 - Per una scorrettezza successiva all'ammonizione l'Arbitro potrà assegnare un punto all'avversario. Ad una successiva scorrettezza può assegnare due punti al suo avversario.

5 - Ogni qualvolta l'Arbitro assegna una penalizzazione, il gioco deve continuare, ma il Giudice Arbitro dovrà essere informato, con una relazione verbale e annotazione sul referto della partita;

6 - Se il comportamento scorretto prosegue dopo l'assegnazione delle penalizzazioni, l'arbitro deve applicare il provvedimento alternativo di cui al comma 3 sospendendo il gioco e facendo immediato rapporto al Giudice Arbitro.

7 - A propria discrezione il Giudice Arbitro può ammonire o squalificare un atleta per atteggiamento scorretto, anche se tale comportamento non è denunciato da parte dell'Arbitro. La squalifica può riguardare la partita, la gara o l'intera manifestazione.

8 - In caso di squalifica durante una fase a gironi, ai fini della classifica finale del girone dovranno essere eliminati da ogni calcolo i risultati conseguiti dall'atleta prima della sua squalifica.

9 - Le norme del presente articolo si applicano anche alle partite che si svolgono nell'ambito degli incontri dell'attività a squadre.

CAPO IV – RECLAMI IN SEDE DI GARA

Articolo 36 – Principi generali

1. – Definizioni - Si definiscono “questioni di fatto” solo le valutazioni che l'Arbitro dà dei fatti di gioco, dall'inizio dello scambio con il servizio, fino al termine dello stesso con l'assegnazione del punto.

Si definiscono “questioni tecniche” tutte le valutazioni e decisioni dell'Arbitro riguardo presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o che comunque attengono a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso.

Si definiscono “questioni organizzative” le ammissioni di atleti, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni ecc.. e tutto ciò che non riguarda la singola partita ma è inerente altri momenti della manifestazione.

2. - Reclami durante la partita - Se un atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato da una decisione arbitrale, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo le proprie ragioni. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido l'Arbitro, valutate le ragioni esposte, se ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

3. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso è definitiva ed inappellabile.

4. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 2, riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o

comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere ulteriormente reclamata. Il reclamo può essere presentato dall'atleta, dal tecnico o dal dirigente, purché iscritti a referto, immediatamente prima di consentire la ripresa del gioco, pena l'improponibilità, richiedendo l'intervento del G.A. verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il G.A., sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito inappellabilmente dalla sua decisione.

5. - Reclami su questioni organizzative – Il reclamo deve essere presentato, dal tesserato che ne abbia interesse, al G.A. per iscritto con la tassa prevista per il livello della manifestazione, entro i termini seguenti:

a) prima dell'inizio dell'incontro o gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli atleti, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata o un singolo incontro, che siano note prima del suo inizio;

b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si è verificato dopo l'inizio della gara o incontro;

c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il G.A. decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

6. – Istanza al Giudice Sportivo - Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre istanza al Giudice Sportivo competente secondo le modalità, procedure e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia. 24

Articolo 37 - Pubblicità delle decisioni

1 - Le decisioni adottate dal Giudice Arbitro, dalla Direzione di Gara, dal Giudice Sportivo, o da altri organi o organismi Federali nell'ambito delle rispettive competenze ed attinenti alla manifestazione, sono immediatamente esecutive, se non sono impugnate nelle forme ed entro i termini ammessi. Si ritengono validamente comunicate a tutti gli interessati mediante affissione all'albo, anche telematico, appositamente predisposto sul luogo di gara.

2 - Le decisioni di carattere disciplinare adottate dal Giudice Sportivo al di fuori delle sedi di gara, sono inviate con urgenza alle società interessate. L'invio del provvedimento avverrà a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 38 - Disposizioni finali

1 - Le norme del presente Regolamento comune costituiscono parte integrante dei Regolamenti specifici di ciascun Campionato individuale e dei Tornei, i quali non possono derogare se non laddove la deroga è espressamente ammessa.